

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifiche ed integrazioni delle leggi 21 marzo 1990, n. 53, e 8
marzo 1989, n. 95, concernenti il personale dei seggi elettorali

ONOREVOLI SENATORI. - Nella applicazione della disciplina relativa alla selezione dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori dei seggi elettorali, introdotta dalle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, sono emerse notevoli distorsioni ed iniquità, che sollecitano interventi emendativi.

La normativa vigente trascura, in particolare, l'esigenza di dare priorità, nella attuazione di incarichi che comportano il riconoscimento di un emolumento, ancorchè modesto, secondo elementari principi di solidarietà sociale, ai cittadini che possedendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni, versano nelle condizioni economiche più disagiate, ed in particolare ai disoccupati e ai giovani in cerca di prima occupazione.

Una ulteriore distorsione della vigente normativa è riscontrabile relativamente alla nomina dei segretari di seggio, che viene affidata ai presidenti, ai quali è riconosciuta una amplissima libertà di scelta.

Nell'esercizio di questa facoltà si sono registrati frequenti abusi, personalismi, clientelismi, che contrastano con l'esigenza di vedere rispettate le regole della trasparenza, in un momento così delicato ed emblematico

co della vita civile e democratica, quale è quello elettorale, e di dare giusto riconoscimento alle legittime attese dei disoccupati e dei giovani.

Al fine di migliorare il funzionamento dei seggi, specie nelle operazioni di spoglio, appare poi opportuno operare una elevazione del livello di istruzione minimo richiesto per gli scrutatori, e viceversa un abbassamento dell'età massima.

Di tale esigenza di riforma si fa carico il presente disegno di legge, che, attraverso limitate correzioni della disciplina vigente, intende dare riconoscimento alle giuste aspettative dei giovani e dei disoccupati; introduce criteri obiettivi nella assegnazione degli incarichi di segretario di seggio; riduce da 70 a 60 anni l'età massima per l'ufficio di scrutatore, elevando il titolo di studio richiesto a quello di diploma di scuola media inferiore.

Data la rilevanza sociale della materia, testimoniata dalle numerose sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni locali, si confida nella sensibilità del Parlamento e quindi in un rapido esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'iscrizione include la indicazione della professione, arte o mestiere, e della eventuale iscrizione nelle liste di collocamento»;

b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento»;

c) al comma 9, dopo la parola «coloro», sono inserite le seguenti: «che sono iscritti nelle liste di collocamento, e quindi a coloro».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. I segretari dei seggi sono sorteggiati dalla commissione elettorale comunale, fra gli iscritti delle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il sorteggio avviene dapprima tra gli iscritti alle liste di collocamento, e quindi tra gli altri».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dai seguenti:

«2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) non avere superato il sessantesimo anno di età;

c) essere in possesso almeno del diploma di scuola media.

2-bis. Nell'iscrizione sono indicate la professione, l'arte o il mestiere, e la eventuale iscrizione nelle liste di collocamento».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono aggiunte le parole: «Il sorteggio avviene dapprima tra gli iscritti nelle liste di collocamento, e quindi, tra gli altri».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il primo periodo, sono inserite le parole: «Tale sorteggio avviene dapprima tra gli iscritti nelle liste di collocamento, e quindi tra gli altri».

Art. 5.

1. All'articolo 6, comma 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo la parola sorteggio», sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 3».